

Spett.le CO N S O B
Divisione Studi e Regolamentazione
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Oggetto: Osservazioni al Documento di Consultazione del 27 gennaio 2025 - “Proposte di modifica al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob”

Gentile Commissione,

Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per l’opportunità di fornire osservazioni in merito alle proposte di modifica al Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni. Accogliamo con favore l’iniziativa di revisione del Regolamento, che rappresenta un’importante occasione di aggiornamento della disciplina vigente.

1. Premessa

Di seguito, illustriamo alcune considerazioni relative alle modifiche proposte nel Documento di Consultazione.

2. Sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori (nuovo articolo 8-bis del Regolamento)

Apprezziamo il riconoscimento da parte della Commissione della necessità di migliorare la tutela dei dati personali dei soggetti sanzionati nella pubblicazione dei provvedimenti. Tuttavia, riteniamo che le modifiche proposte, pur mosse da intenti condivisibili, possano essere ulteriormente affinate per garantire un migliore equilibrio con il principio di proporzionalità.

Come evidenziato nel Documento di Consultazione, l’introduzione del comma 6-bis mira a disciplinare il termine per la cancellazione dei provvedimenti sanzionatori dal sito della Consob, in conformità con le più recenti normative europee. In particolare, le disposizioni della MiFID II (art. 71, comma 3) e del Regolamento MAR (art. 34, comma 3) stabiliscono che la pubblicazione debba essere limitata al periodo strettamente necessario ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) richiama, a sua volta, il principio di proporzionalità (art. 6, comma 3), richiedendo un bilanciamento tra trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

L’attuale proposta prevede un termine generale di 5 anni per la pubblicazione di tutti i provvedimenti, indipendentemente dalla gravità della violazione contestata. Questa impostazione, tuttavia, potrebbe risultare non pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto non tiene conto dell’impatto differenziato che la pubblicazione può avere sui soggetti coinvolti.

3. Proposta di modifica

Al fine di garantire un'adeguata tutela dei diritti degli interessati, si propone di modificare il comma 6-bis prevedendo:

- la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per un periodo di 5 anni, in conformità con la normativa di settore;
- la possibilità di rendere anonimi o oscurare i dati personali dei soggetti sanzionati, salvo nei casi di particolare gravità;
- un termine di cancellazione dei dati personali calibrato in base alla natura della violazione e alla gravità della condotta contestata.

Questa soluzione consentirebbe di armonizzare le esigenze di trasparenza con la tutela dei diritti fondamentali degli interessati, evitando il rischio di pregiudizi reputazionali sproporzionati, soprattutto nei casi di infrazioni di minore entità. Si consideri, a tal proposito, l'impatto che una pubblicazione prolungata potrebbe avere sulla vita professionale dei soggetti coinvolti, in particolare coloro che operano in contesti regolamentati o sottoposti a codici etici stringenti.

Si segnala, inoltre, che il TUF (D. Lgs. 58/1998) già prevede la possibilità di anonimizzare la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio qualora la divulgazione possa comportare un danno sproporzionato per l'interessato (art. 195-bis, comma 2). La nostra proposta si pone in linea con tale principio e con la disciplina europea, che impone che la pubblicazione dei dati personali sia limitata al periodo strettamente necessario.

Confidiamo che queste osservazioni possano contribuire a un miglioramento della proposta di modifica e restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti,

Giovanni Natali
Presidente

